

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965

(53^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili » (415) (D'iniziativa dei senatori Moneti ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 788, 789, 794, 795, 796, 798, 799
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	. . . 795, 796, 798, 799
BALDINI	. . . 796, 797, 798, 799
BELLISARIO, relatore	. 788, 789, 790, 793, 794, 796, 797, 798
BOSCO 796
DONATI 789, 793, 897, 798, 799
MORABITO 793
ROMANO 791, 796, 797, 798
SPIGAROLI 790, 797, 798, 799

« Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (1) (908-B) (Appro-

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica ».

vato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 778, 779, 780
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 778, 779
CASSANO, relatore 778, 779
DONATI 779
MAIER 779
ROMANO 778, 779

« Ente " Casa Buonarroti " con sede in Firenze » (1280) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	. . . 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788
BADALONI Maria, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 781, 782, 785
BASILE 783
DONATI 783
GRANATA 786
LIMONI 787
MAIER 782, 784
MONETTI, relatore 781, 784, 785
MORABITO 781
ROMANO 781, 782, 784, 785

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Bosco, Cassano, Donati, Farneti, Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli e Stirati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (908-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico ai colleghi che, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato nuovamente il disegno di legge in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale e prego il relatore, senatore Cassano, di voler brevemente riferire.

C A S S A N O, relatore. Il problema è fin troppo noto perchè io debba tornare ad illustrarlo.

Mi limiterò a ricordare che il lungo iter di questo provvedimento ha portato alla costituzione di una Sottocommissione della quale io ho fatto parte assieme ad altri colleghi, per la formulazione di un nuovo testo.

Il nuovo testo da noi elaborato, che viene ora sottoposto all'esame della Commissione riproduce, in sostanza, quasi integralmente, gli emendamenti proposti a suo tempo dal senatore Lami Starnuti. Su di esso si è già ampiamente discusso in sede referente, quindi io non ho che da raccomandare ai colleghi di dare voto favorevole a quest'ultimo frutto del nostro lavoro e del nostro sforzo di conciliazione.

B A D A L O N I M A R I A, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Considerate le difficoltà incontrate dai testi precedenti e l'unanimità raggiunta dalla Sottocommissione sul nuovo testo, il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento del medesimo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 1.

All'Università di Perugia è concesso uno speciale contributo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Università, per i seguenti scopi:

- a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori;
- b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;
- c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.

Su tale contributo non debbono gravare da parte dell'Università di Perugia altre spese di amministrazione e simili.

R O M A N O. Si potrebbe, all'inizio dell'articolo, togliere la parola « speciale » e aggiungere la parola « annuo » dopo « contributo ».

P R E S I D E N T E . Mi domando se sia indispensabile l'aggettivo « pura », prima delle parole « ricerca scientifica », al punto *b*).

C A S S A N O , *relatore*. Sono pronto a rinunciare a quell'aggettivo, ma faccio osservare che esso ha un valore: « pura » significa priva di ogni addentellato applicativo. Poichè alla base del lungo *iter* del provvedimento vi è stata proprio questa preoccupazione, con quell'aggettivo si è inteso eliminarla. Del resto è assai diffusa l'espressione « *basic research* », cioè « ricerca di base ».

P R E S I D E N T E . Nell'ultimo comma dell'articolo, che recita: « Su tale contributo non debbono gravare da parte dell'Università di Perugia altre spese di amministrazione e simili », domando se non si potrebbero sopprimere le parole « e simili ».

C A S S A N O , *relatore*. Anche qui sono costretto a fare l'avvocato di un testo non mio.

Nella discussione io manifestai la preoccupazione che questa erogazione fosse eventualmente dispersa per altri rivoli. In risposta a tale preoccupazione il senatore Lami Sarnuti, se non ricordo male, propose questa particolare formulazione.

Ora, saremmo in contraddizione con noi stessi se non affermassimo questo principio.

P R E S I D E N T E . Si tratta di vedere se questa formulazione sia la più opportuna.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse si può esprimere lo stesso concetto con una formula più concisa.

C A S S A N O , *relatore*. Mi rimetto alla Commissione e al Governo.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « Su tale contributo non deve gravare da parte dell'Università di Perugia alcun'altra spesa ».

C A S S A N O , *relatore*. Non mi pare che questa formulazione renda esattamente l'idea. Nessuno potrà convincere, domani, il direttore dell'Università e il Consiglio di amministrazione che su questi 40 milioni non si devono fare i prelievi per spese di amministrazione che normalmente si fanno. Si interpreterà nel senso che non possono gravare altre spese ad eccezione di quelle.

M A I E R . Ma nel punto *c*) è detto: « assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione ». Quindi, delle spese di gestione ci sono.

C A S S A N O , *relatore*. Si tratta di spese di gestione interne della Sezione. Qui si parla di altre spese. Per esempio, se io fossi un mecenate e volessi regalare 100 miliardi all'Università di Perugia da destinare alla ricerca, l'Università si prenderebbe 10 miliardi per fini amministrativi. Simili prelievi avvengono, normalmente.

R O M A N O . Mi pare che non si possa dire nel primo comma: « All'Università di Perugia è concesso un contributo annuo di lire 40 milioni ... » e poi, all'ultimo comma, dire: « su tale contributo non devono gravare spese da parte dell'Università. Io proporrei questa formulazione: « Il contributo dovrà essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Università ». Credo che questa sia una formulazione più chiara, che evita, anche, una contraddizione con il primo comma.

C A S S A N O , *relatore*. Sono d'accordo.

D O N A T I . Basterebbe dire: « Su tale contributo non dovrà essere operata alcuna ritenuta da parte dell'Università ».

R O M A N O . Poichè, in genere, su tutte le somme che vengono erogate a favore delle università, l'Amministrazione trattiene una percentuale, si deve essere molto chiari ed espliciti.

P R E S I D E N T E . Io penso che si possa senz'altro accogliere la formulazione proposta dal senatore Romano.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 con le modifiche formali proposte:

Art. 1.

All'Università di Perugia è concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Università, per i seguenti scopi:

a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori;

b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;

c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.

Il contributo dovrà essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Università.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo annuo, di cui sopra, decorre dal 1° luglio 1964, e agli oneri derivanti di lire 20.000.000 per l'esercizio futuro si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965 e gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare — con propri decreti — le occorrenti variazioni di bilancio.

Crederei più esatta la seguente formulazione che ricalca quella del testo governativo:

« Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1° luglio 1964.

Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ente "Casa Buonarroti" con sede in Firenze » (1280)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ente "Casa Buonarroti" con sede in Firenze », già approvato dalla Camera dei deputati.

M O N E T I , *relatore*. Signor Presidente, io ho già svolto, in una seduta precedente, la relazione; si è sviluppata un'ampia discussione, nel corso della quale sono state espresse numerose obiezioni. Io mi permetto soltanto di insistere sull'approvazione di questo disegno di legge, scaturito dalla necessità di promuovere un incremento degli studi su Michelangelo, in occasione della celebrazione del centenario della sua morte, e in considerazione anche del fatto che nessun altro grand'uomo del nostro Paese ha lasciato una così ricca mole di opere inesplorate.

Io avevo presentato un emendamento tendente a limitare nel tempo i contributi per questo Istituto. Debbo dire però lealmente che faccio parte di una maggioranza governativa, e poichè questo disegno di legge è stato presentato dal Governo, per la votazione dell'emendamento da me proposto, mi rimetto al parere del Governo al quale devo il mio appoggio.

Vorrei altresì dire che obiezioni, anche molto fondate, sono state formulate da coloro che fanno parte della Commissione d'indagine: essi proponevano di aspettare i risultati dei lavori della Commissione stessa e i conseguenti indirizzi per regolare tutta questa materia.

P R E S I D E N T E . Non si può fermare il mondo nell'attesa di questi risultati.

M O N E T I , *relatore*. Dato, per l'appunto, che già c'è un'aspettativa nel mondo culturale per questo Ente Buonarroti, dato che, come ha detto il senatore Gronchi, non è possibile, se non si approva questo disegno di legge, aprire al pubblico la Galleria, considerando infine che se noi apportassimo degli emendamenti la Camera non farebbe in tempo ad approvarli, io vorrei pregare sommessamente la Commissione di riesaminare la questione e di approvare questo disegno di legge.

M O R A B I T O . Io potrei essere d'accordo in pieno sulla proposta, avanzata dal relatore, di approvare questo disegno di legge, ma inviterei allora la Commissione a

prendere favorevolmente in esame l'opportunità di discutere anche il disegno di legge per l'istituzione dell'Ente dedicato al Galdoni.

D'altra parte non vorrei che si creasse la convinzione che, se si vuole fare approvare un disegno di legge, è bene rivolgersi prima alla Camera, perchè al Senato si incontrano maggiori difficoltà: questo potrebbe risolversi in una *diminutio* per il Senato...

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Badi che alla Camera si dice esattamente il contrario.

M O R A B I T O . Dato che si parla sempre di rispetto del Parlamento, non vorrei che si desse più forza all'iniziativa governativa nei confronti dell'iniziativa parlamentare. In ragione di queste considerazioni, io mi asterrò dalla votazione.

R O M A N O . Noi non abbiamo bisogno di molte parole per ribadire il concetto sul quale la Commissione sembrava quasi unanime; e cioè che questo disegno di legge debba essere rinviato all'esame di quella Sottocommissione che è stata formata per l'esame comparativo di tutti i disegni di legge che prevedono contributi ad enti culturali. Non ci convince l'argomento secondo il quale i disegni di legge d'iniziativa governativa dovrebbero avere la precedenza sui disegni di legge d'iniziativa parlamentare, perchè questa sarebbe una distorsione del principio costituzionale in base al quale il potere d'iniziativa spetta, a parità di diritto, al Governo, al Parlamento e al popolo in determinate forme. D'altra parte il regolamento del Senato non prevede nemmeno la presa in considerazione dei disegni di legge prima che s'inizi la discussione. Per cui le argomentazioni portate ieri dal senatore Gronchi, a sostegno della tesi secondo la quale questo disegno di legge avrebbe diritto di precedenza rispetto agli altri, non ci convincono. Noi riteniamo perciò di dover mantenere il nostro atteggiamento circa il rinvio del disegno di legge alla Sottocommissione

e abbiamo fiducia che i colleghi vorranno anch'essi essere coerenti con l'orientamento manifestato ieri.

P R E S I D E N T E . Vi è però un dato di fatto in questo caso: vi è una preziosa raccolta per la quale lo Stato ha speso milioni, che praticamente non può essere aperta al pubblico. È un fatto di cui la Commissione deve tener conto.

R O M A N O . Questa è una minaccia che non possiamo accettare. Se la Soprintendenza ha bisogno di personale, si può fare un ordine del giorno che raccomandi al Governo il distacco di qualche altro elemento presso la Soprintendenza ai monumenti di Firenze affinché la Casa di Michelangelo sia aperta.

M A I E R . Il problema è di consentire le attività che attualmente l'ordinamento della Soprintendenza non consente. Tanto è vero che la cosiddetta Commissione Franceschini sta proprio studiando di modificare tutto l'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, per permettere determinate attività che con le norme vigenti nell'Amministrazione dello Stato non sono possibili. E il problema non si pone solo per la « Casa Buonarroti ». Per esempio, abbiamo un altro ente, che è l'Opera Mediceo-Laurenziana, il quale è molto simile alla « Galleria Buonarroti »; quest'Opera cura soprattutto le cappelle dei Principi nella Basilica di San Lorenzo, ove sono magnifici monumenti di Michelangelo. Di questi enti insomma ve ne sono molti e tutti avrebbero diritto a un contributo per compiere determinate ricerche.

Le osservazioni del senatore Romano non centrano il problema; scopo del provvedimento non è quello di aprire al pubblico la Galleria Buonarroti, perchè il problema, in parte, nel passato, era stato risolto con il distacco di due custodi da parte della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. Ma tutti sanno che sono state addirittura chiuse alcune sale della Galleria degli Uffizi; quindi la Soprintendenza si è trovata in difficoltà a causa della mancanza di personale,

per cui, di recente, abbiamo approvato un provvedimento per l'aumento del personale di custodia delle Antichità e Belle arti.

P R E S I D E N T E . Ieri ho appreso dai giornali che gli « Amici dei musei » si sono impegnati a fornire il personale necessario perchè la Galleria degli Uffizi possa essere aperta agli studiosi. Ciò significa che lo Stato non è riuscito a fornire questo personale.

M A I E R . Allora si potrebbe osservare: è più importante la Galleria Buonarroti o quella degli Uffizi?

Comunque, lo scopo principale del contributo non è quello di permettere l'apertura della Galleria al pubblico, bensì quello di permettere all'Ente di svolgere quella particolare attività di ricerca e di studio della produzione michelangiolesca che è stata ben illustrata dal relatore.

P R E S I D E N T E . È stata presentata una proposta sospensiva. Su questa proposta, a termini di Regolamento, avrebbero dovuto parlare due oratori a favore e due contro. Ma io non ho voluto essere troppo rigoroso in questa materia che ci sta appassionando tutti. Non posso immaginare che la Commissione sia insensibile ad un richiamo così suggestivo come quello di onorare Michelangelo, portando un contributo serio all'approfondimento degli studi sulle sue opere.

D'altra parte, credo che non si possa non tener conto di alcune perplessità. Vorrei sentire su questo il pensiero del Governo.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io vorrei sommessamente e molto obiettivamente ripetere quanto ieri ho sottolineato.

Innanzitutto il Governo non intende assolutamente, con questo provvedimento, esautorare la Commissione d'indagine o non considerare i compiti che la Commissione medesima si propone di assolvere. Ho già detto ieri che il disegno di legge vuole dare una veste ed un contributo ad un Ente

che già esiste, e ciò non impedirà di rivedere, tra due o tre anni, quanto ora si stabilisce, nel quadro generale dei provvedimenti che saranno adottati. D'altra parte, anche nel campo della scuola, non è che si sia attesa la conclusione dei lavori della Commissione d'indagine per attuare certi provvedimenti urgenti. Si sono sospesi i grandi provvedimenti, ma i piccoli, quelli che servivano a risolvere particolari situazioni, sono stati adottati.

Altra questione: il Governo tiene conto dell'urgenza di provvedere anche ad altre istituzioni culturali che formano oggetto di proposte presentate da parlamentari. E non è il caso di porre la questione in termini di disparità di trattamento tra proposte di iniziativa parlamentare e proposte di iniziativa governativa. Per questo provvedimento è indicata la copertura, copertura che per altri analoghi è da reperire. Comunque, non si può parlare di una precedenza in questo senso. È una questione tecnica: un disegno di legge presentato dal Governo deve indicare la copertura, altrimenti non potrebbe essere presentato. Io riconosco l'esigenza di prendere in considerazione altri provvedimenti analoghi e sono dispostissima a discuterli. Ma vorrei che, a proposito di questo disegno di legge, la Commissione mettesse da parte qualsiasi preoccupazione personalistica e guardasse obiettivamente la realtà.

È stato messo in rilievo come il quarto centenario della morte di Michelangelo abbia dato vita ad una intensa attività di studio sulle opere del grande genio. Questa attività di studio può essere potenziata dal progetto che la Casa Buonarroti si propone di attuare. Mi pare che ciò spieghi obiettivamente il perchè della iniziativa governativa. Si potrà vigilare sul come i mezzi che il Governo mette a disposizione della « Casa Buonarroti » verranno utilizzati (e, del resto, mi pare che vi siano sufficienti garanzie nel provvedimento in questo senso), ma non si può non riconoscere l'opportunità di un provvedimento che, una volta approvato, consentirà di portare avanti un'opera già in corso, un'opera che certamente darà

un contributo notevole alla cultura e all'arte.

Non credo di dover dire di più. Ho già invitato ad approvare il disegno di legge così com'è. Non posso che rinnovare il mio invito. Naturalmente, la Commissione è sovrana nel decidere.

B A S I L E . Non ho assistito alla discussione svoltasi nella seduta di ieri, ma dai riferimenti fatti mi pare che la questione che è stata sollevata e che si è concretata nella proposta del senatore Romano, di rimettere anche questo disegno di legge all'esame della Sottocommissione istituita nella seduta del 9 luglio, colga soltanto un aspetto di questo provvedimento, il quale ha una portata molto più ampia del semplice contributo. Qui, infatti, oltre alla concessione di un contributo, si prevede anche un nuovo ordinamento dell'Ente e ciò rende ancora più perplessi sull'opportunità di esaminare il provvedimento singolarmente, senza avere una visione generale dell'ordinamento di questi enti aventi personalità giuridica, i quali svolgono un'azione collaterale a quella del Ministero dalla pubblica istruzione per quanto attiene al settore delle antichità e belle arti.

Pertanto, mi pare che preliminarmente ad una decisione sulla proposta di demandare il disegno di legge all'esame della Sottocommissione, la quale non potrebbe che tenere conto della parte relativa alla concessione del contributo, noi dovremmo prendere in considerazione l'altro aspetto del provvedimento, relativo al nuovo ordinamento da dare all'Ente, ordinamento che sarebbe logico si ispirasse, come giustamente ha osservato il senatore Maier, a quello di tutti gli enti analoghi.

Sono dunque favorevole alla proposta sospensiva, ma in senso molto più ampio di quello indicato dal senatore Romano.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora procedere alla votazione sulla proposta sospensiva.

D O N A T I . Dichiaro di astenermi.

M A I E R . Anch'io.

P R E S I D E N T E . La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è approvata).

Essendo esaurita la discussione generale, passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

L'Ente « Galleria Buonarroti », con sede in Firenze, il cui statuto fu approvato con decreto-legge 6 febbraio 1919, n. 518, assume la denominazione di « Casa Buonarroti ».

L'Ente ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Ariella Farneti e Granta un emendamento tendente a sostituire l'articolo stesso con il seguente: « È iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 35 milioni per l'anno finanziario 1965 e di lire 20 milioni per gli anni successivi, per provvedere alla manutenzione ordinaria ed alle spese di vigilanza della « Casa Buonarroti » con sede in Firenze ».

In via subordinata gli stessi senatori propongono che il contributo sia concesso, per lo stesso fine, al Comune di Firenze.

R O M A N O . Gli onorevoli colleghi sanno della polemica che è in corso in Italia a proposito dell'esistenza di tanti enti superflui, e conoscono anche le proposte che vengono da tutti i settori politici per un esame completo della situazione e per l'abolizione degli enti medesimi. Mi pare che nel momento in cui si discute sulla opportunità o meno di mantenere in vita alcuni enti, il Parlamento non dovrebbe promuovere l'istituzione di altri, a meno che non ne ravvisi la necessità assoluta. Nel caso attuale mi pare che sia assolutamente superfluo creare un nuovo ente per amministrare un patrimonio di 20 milioni all'anno. Si potrebbe benissimo fare a me-

no di creare un Consiglio di amministrazione, un collegio di revisori di conti e tante altre strutture; e lo Stato, attraverso la Soprintendenza alle belle arti di Firenze, potrebbe disporre di una congrua somma per la custodia della « Casa Buonarroti », anche per destinarla ai fini di cui all'articolo 2 del disegno di legge, del quale non riteniamo necessaria la modificazione, perchè prevede la necessità di promuovere il progresso degli studi sulla vita e sull'opera di Michelangelo e di curare la pubblicazione delle Carte Buonarroti.

Ora il nostro emendamento tende appunto ad evitare che si costituisca un ente superfluo e a fare in modo che sia lo Stato ad amministrare direttamente la somma stanziata in bilancio, per le necessità di cui al disegno di legge. Sarebbe sicuro, così, che la maggior parte della somma, se non quasi la sua totalità, destinata a questo fine, raggiungerebbe il fine per il quale noi la vogliamo impiegare. In linea subordinata, qualora la Commissione non ritenga di dover lasciare allo Stato quel compito e ritenga di decentrare i poteri dello Stato in questa materia, io chiederei che fosse data al Comune di Firenze la somma di lire 35 milioni per l'anno finanziario corrente e di 20 milioni per gli anni successivi, affinché il Comune stesso provveda alle necessità previste dal disegno di legge.

M O N E T I , *relatore*. Per quanto riguarda la prima proposta, di assegnare cioè allo Stato il compito di amministrare la « Casa Buonarroti », mi sembra che sarebbe un errore estromettere da tutte le ricerche che si fanno, al fine di promuovere il progresso degli studi sulla vita e le opere di Michelangelo, proprio le Amministrazioni locali di Firenze — sia la comunale che la provinciale — e gli enti che operano *in loco*: c'è tutta una tradizione da rispettare in questo senso, che ha origini lontane nel tempo.

Quindi non sarei favorevole alla prima soluzione.

Per quanto riguarda la seconda, mi sembra anch'essa difettosa, nel senso opposto. Lo Stato infatti dovrebbe elargire una som-

ma al Comune di Firenze senza poi avere il diritto, che ha, dal momento che eroga denaro pubblico, di intervenire a sorvegliare come viene adoperata la somma stessa.

Per questi motivi non sono favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Romano.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Romano ha parlato della costituzione di un nuovo ente, ma questo ente già esiste. Il provvedimento vuole riordinarlo perchè assolva meglio ai suoi compiti.

Del resto vi sono anche delle questioni sulla proprietà della Casa, ci sono molti motivi per cui è opportuno dare una sistemazione all'Ente. Perciò insisto per l'approvazione del testo governativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono di parlare metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Romano ed altri.

(Non è approvato).

ROMANO. Non insisto nell'emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1 nel testo governativo.

(È approvato).

Art. 2.

L'Ente « Casa Buonarroti », in aggiunta ai propri fini istituzionali, promuove il progresso degli studi sulla vita e sull'opera di Michelangelo, cura la pubblicazione delle « Carte Buonarroti » in suo possesso e provvede alla redazione e pubblicazione del *corpus* dei disegni di Michelangelo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto: dal sindaco della città di Firenze o da un suo delegato;

dal soprintendente alle Gallerie di Firenze, dal direttore della biblioteca Mediceo Laurenziana; da uno studioso delle opere michelangiottesche scelto in una terna di nomi proposti dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e da un rappresentante della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Firenze.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente.

Le funzioni di segretario-economista sono esercitate da un impiegato di concetto della soprintendenza alle Gallerie o della soprintendenza ai monumenti di Firenze, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del competente soprintendente.

MONETTI, *relatore*. A questo articolo avevo presentato un emendamento, per il quale la composizione del Consiglio di amministrazione avrebbe avuto la durata di 10 anni. Analogo emendamento avevo presentato all'articolo 8 per limitare a 10 anni lo stanziamento.

PRESIDENTE. Ha detto che li avrebbe ritirati.

MONETTI, *relatore*. Desidero comunque conoscere su di essi il parere del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non li accoglie.

PRESIDENTE. Poichè il relatore non insiste nei suoi emendamenti, e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione nomina il direttore dell'Ente con l'osservanza delle norme del regolamento organico di cui al successivo articolo 7. Al direttore, oltre alle attribuzioni che saranno definite nello statuto, spetta il compito di assicurare l'ordinato funzionamento dei servizi amministrativi e

la buona conservazione del patrimonio artistico e bibliografico dell'Ente.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'attuazione dei fini previsti dal precedente articolo 2, il Consiglio di amministrazione dell'Ente può avvalersi, alle condizioni e con le modalità stabilite nel regolamento organico di cui al successivo articolo 7, dell'opera di persone, anche straniere, particolarmente esperte nel campo degli studi michelangioleschi.

(È approvato).

Art. 6.

L'esercizio finanziario della Casa Buonarroti coincide con l'esercizio finanziario dello Stato.

I bilanci di previsione e il conto consuntivo devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo inoltrato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Il riscontro della gestione è affidato a tre revisori dei conti, dei quali due sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per il tesoro. Il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

I membri del collegio durano in carica un triennio e possono essere confermati.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente, redigendo su di essi apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria. Essi possono, altresì, assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto di nomina il Consiglio di amministrazione predisporrà il nuovo sta-

tuto dell'Ente nonchè il regolamento per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del direttore e del restante personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

All'Ente « Casa Buonarroti » è concesso un contributo annuo nella misura di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede con una aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione finanze e tesoro comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G R A N A T A . Desidero fare una dichiarazione di voto. Il nostro voto contrario, signor Presidente e onorevoli colleghi, non deve essere ovviamente inteso come opposizione alla valorizzazione del patrimonio artistico e bibliografico michelangiolesco, tanto è vero che avevamo presentato un

emendamento tendente a garantire alla « Casa Buonarroti » un contributo che consentisse di realizzare la protezione di quel patrimonio e l'accesso del pubblico e degli studiosi alla « Casa » stessa.

La nostra opposizione si riferisce ai criteri con i quali il Governo intende risolvere questi problemi: si tratta del solito sistema del provvedimento parziale e disorganico, preso senza nemmeno attendere i risultati dei lavori della Commissione d'indagine, che si sta dedicando proprio a questo particolare e delicatissimo settore. La nostra opposizione si riferisce anche alla bardatura burocratica con cui questo ente viene costituito, con la conseguenza che buona parte dei finanziamenti ad esso destinati finiranno con l'essere assorbiti dalle spese per il personale, anzichè essere destinati agli scopi istituzionali.

Noi abbiamo insistito perchè si rimettesse questo provvedimento all'esame di quella Sottocommissione sulla cui costituzione vi è stato un accordo unanime in una delle precedenti sedute, anche per consentire una valutazione comparativa delle esigenze dei vari enti preposti alla custodia e alla valorizzazione delle testimonianze culturali ed artistiche del nostro Paese.

In conclusione, noi non possiamo che confermare il nostro voto contrario, esprimendo altresì la nostra perplessità sul modo in cui si è arrivati all'approvazione di questo disegno di legge.

Le stesse incertezze emerse nel corso della votazione denunciano uno stato di disagio di tutta la Commissione, disagio del quale, malgrado il voto finale favorevole, il Governo non potrà non prendere atto, per le conseguenze che potrà e dovrà trarre dall'andamento di questa discussione: anche se il disegno di legge viene approvato, la Commissione ha lasciato chiaramente intendere di non essere molto ben disposta verso siffatti provvedimenti. C'è quindi un implicito richiamo al Governo perchè voglia astenersi dal proseguire su questa strada e avviare, invece, l'impostazione di quegli organici provvedimenti che sono da tanto tempo attesi dal Paese e per i quali la Commissione di indagine, sia pure con difficoltà, sta lavorando.

Ecco perchè noi votiamo contro questo disegno di legge.

L I M O N I . Alcune considerazioni a titolo personale. Io fra i primi avevo sollevato la questione del confronto di questo con altri disegni di legge che, se pur non riguardano personalità di così universale rilievo come quella di Michelangelo, si riferiscono tuttavia ad espressioni rilevanti della cultura italiana.

Credo che sia sufficientemente chiaro quanto ebbi a dire in sede di discussione generale e cioè che la mia riserva non atteneva alla sostanza del provvedimento, ma era mossa dalla preoccupazione per la sorte degli altri disegni di legge. Preso atto delle dichiarazioni del Governo e dell'intenzione di favorire, il più celermente possibile, l'approvazione anche degli altri provvedimenti, devo aggiungere alcune precisazioni su quanto è stato detto da altre parti. Non posso accettare la tesi espressa ieri dal senatore Gronchi circa la differenza qualitativa tra i disegni di legge presentati dal Governo e quelli presentati dai singoli parlamentari. Se così fosse, dovremmo prendere atto che esiste un differente rilievo nell'iniziativa legislativa, il che è in contrasto aperto col dettato costituzionale.

Pertanto, ripeto, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, avuta considerazione delle ragioni di natura particolare che inquadrano questo provvedimento nella celebrazione del quarto centenario della morte di Michelangelo, tenuto conto dell'opportunità che un nostro diniego non venga interpretato fuori del Parlamento, nel Paese, come espressione di scarsa sensibilità da parte della nostra Commissione e del Parlamento italiano nei confronti del significato culturale che il provvedimento riveste, io darò il mio voto favorevole. Mi preme però ancora osservare che lo stanziamento che qui viene concesso, se non sarà opportunamente amministrato e distribuito sul piano pratico, non permetterà di conseguire i fini di espansione e incremento degli studi michelangioloeschi, giacchè questi venti milioni potrebbero andare esclusivamente a coprire le spese di gestione dell'Ente rinnovato.

Pertanto, mentre mi auguro che il Governo agevoli la sollecita approvazione degli altri disegni di legge, cercando, insieme con i rispettivi proponenti e relatori, adeguata copertura finanziaria anche per essi, raccomandando la massima vigilanza per quanto riguarda l'utilizzazione di questi fondi.

Con queste osservazioni, dichiaro di dare il mio voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri: « Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili » (415)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Moneti, Bellisario e Baldini: « Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L L I S A R I O , relatore. Il disegno di legge in esame, come è stato ampiamente detto durante la discussione in sede referente, prendeva in considerazione inizialmente soltanto le graduatorie L, III e M, IV formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831 e riguardanti le insegnanti di economia domestica delle sopresse scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili.

Queste insegnanti, pur avendo tutti i requisiti previsti dal titolo III della legge numero 831, non avevano potuto beneficiare delle agevolazioni in essa previste, perchè i loro titoli di merito si riferivano a tipi di scuola non più esistenti.

Nella stessa situazione, però, si trovavano e si trovano tutti gli insegnanti delle sopresse scuole di magistero professionale per la donna, delle scuole professionali femminili e delle scuole tecniche, trasformate queste in istituti professionali e quelle in istituti tecnici.

In applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, gli uffici competenti del Ministero compilarono le graduatorie degli insegnanti delle suddette scuole professionali e tecniche, i quali si trovavano nelle condizioni richieste dal titolo III per entrare nei ruoli delle medesime scuole. Le graduatorie, però, restarono inapplicate e inapplicabili, perchè, nel frattempo, le scuole di cui trattasi erano state trasformate rispettivamente in istituti tecnici femminili e in istituti professionali, senza che fosse stata stabilita la corrispondenza tra le cattedre di questi e quelle delle scuole sopresse.

È da notare che, al momento della soppressione delle scuole professionali femminili e della loro trasformazione in istituti tecnici, gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo di dette scuole, con particolari requisiti (abilitazione con sette decimi), furono assunti nei ruoli degli istituti tecnici femminili con le modalità fissate dalla legge 8 luglio 1956, n. 782 e successive modificazioni e integrazioni.

Lo stesso discorso può farsi per gli insegnanti delle sopresse scuole tecniche.

Per questi motivi e per le altre considerazioni esposte durante la discussione in sede referente, il proponente, d'accordo col Governo, ha modificato profondamente il testo originario, estendendo la materia del disegno di legge a tutti gli insegnanti delle sopresse scuole professionali femminili (magistero della donna e scuole professionali) e delle sopresse scuole tecniche, compresi nelle graduatorie formate in applicazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831. Questi insegnanti verranno assunti nei ruoli seguendo le modalità con le quali furono assunti gli insegnanti di ruolo o abilitati delle scuole professionali o tecniche in questione, al momento della loro trasformazione in istituti tecnici femminili e in istituti professionali, ed osservando, per

quanto si riferisce al numero, le disposizioni degli articoli 16 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Nessun privilegio, quindi, viene concesso a questi insegnanti, i quali, invece, vengono messi in condizione di poter avere lo stesso trattamento di cui hanno già beneficiato i loro colleghi della scuola italiana.

Per tutte le ragioni suesposte mi dichiaro favorevole al nuovo testo proposto dal senatore Moneti e ne raccomando l'approvazione all'onorevole Commissione.

D O N A T I . Richiamerò, ai fini del resoconto stenografico, i motivi già esposti durante la discussione in sede referente, che m'inducono a votare contro questo disegno di legge, o, quanto meno, a proporre un emendamento che lo modifichi sostanzialmente.

Gli istituti tecnici femminili sono, attualmente, in una fase di profonda crisi, determinata dal fatto che gli insegnanti che essi formavano, insegnanti cioè di economia domestica e lavoro femminile, non trovano oggi più assorbimento nelle scuole italiane, o quanto meno, trovano un assorbimento estremamente limitato. Di qui la frequenza che sta diventando sempre più scarsa in questo tipo di istituto e, in certo senso, la necessità di rivedere l'ordinamento della scuola.

Questo disegno di legge ha certamente un fondamento di giustizia che io non nascondo, anzi, per certi aspetti, condivido, ma il provvedimento porta anche a ricoprire, di fatto, tutte le cattedre in organico di questi istituti nel momento stesso in cui tali istituti devono essere ridimensionati o trasformati. E allora si porrà, fatalmente, il problema di una sistemazione di questo personale di ruolo.

A parte queste considerazioni, l'estensione operata dal presentatore con il nuovo testo rispetto al disegno di legge primitivo, ha dato al provvedimento una portata estremamente più ampia. Difatti, con l'introduzione del terzo comma dell'articolo 1, che recita testualmente: « Le graduatorie, formate per le cattedre delle Scuole tecniche, sono valide per il conferimento di cattedre

negli Istituti professionali », andiamo ad aggiungere al numero, già rilevante, degli insegnanti che potevano essere interessati a questo provvedimento, un numero ancora più rilevante, sicchè verranno ad essere interessate ad esso parecchie migliaia di persone, molte delle quali, specialmente per le materie più largamente diffuse come italiano, storia, geografia e matematica, sono già di ruolo, in virtù della legge n. 831, nella scuola media unica. Andiamo cioè a costituire a favore di questi insegnanti che sono entrati nella scuola in grazia di una legge eccezionale, quale la legge n. 831, il diritto di trasferirsi al ruolo A dal ruolo B. Questo diritto di passaggio al ruolo A viene riconosciuto a insegnanti che non hanno mai superato come vincitori un concorso, mentre inibiamo tale passaggio, non concediamo lo stesso diritto, a coloro che hanno vinto quei concorsi nei quali sono stati dichiarati idonei o abilitati gli insegnanti di cui al presente disegno di legge. Sicchè i vincitori di quei concorsi hanno avuto il torto di vincere e gli abilitati o gli idonei hanno avuto la ventura di perderli.

P R E S I D E N T E . Ma non si toglie nulla ai vincitori.

D O N A T I . Chi ha vinto deve rimanere nella scuola media, chi ha perso può andare nella scuola secondaria superiore, cioè al ruolo A.

B E L L I S A R I O , relatore. Tutti quelli che erano di ruolo in questa scuola, con la trasformazione hanno avuto questi benefici.

D O N A T I . Il discorso è un altro. Colui che ha avuto, nel 1955, il titolo di vincitore in un concorso di scuola media, non ha avuto il diritto, essendo di ruolo, di concorrere ai sensi della legge n. 831, servendosi della sua abilitazione o idoneità per entrare nelle graduatorie della scuola media superiore. Questo diritto lo ha avuto l'idoneo o l'abilitato con sette o sei! Così risulta, alla fine, che il vincitore rimane alla scuola media e che l'idoneo o l'abilitato va all'istituto

professionale e quindi alla scuola secondaria superiore, di conseguenza non al ruolo B, ma al ruolo A.

Capisco che il provvedimento si ispira ad una certa esigenza di giustizia, esigenza che accetto, ma non capisco che si debba, per fare un atto di giustizia relativa — fra determinate categorie — fare una ingiustizia somma nei confronti di altre. E questo fatto, voi capite bene, provoca quello che ha provocato la famosa legge sui trentanovisti che ha accontentato cento, mille, forse cinquemila persone, ma ne ha scontentate centomila! È chiaro che chi ha seguito la via normale si sente offeso da questa procedura. La legge n. 831 aveva una sua ragione d'essere: ma non possiamo continuare per l'eternità su questa strada! Se continuiamo a cercare la perfezione, verremo ad ampliare i motivi di scontento.

Questa è la mia preoccupazione, che è una preoccupazione seria, perchè certamente moltissimi insegnanti di lettere o di matematica, che oggi sono nelle scuole medie, domani — queste graduatorie opereranno per molti anni — chiederanno il passaggio al ruolo superiore, e così non si finirà mai!

Non avrei sollevato l'obiezione se non si fosse toccato il settore, direi più delicato e vasto, degli insegnanti di lettere e di matematica, ma, evidentemente, non si può fare una legge monca.

Per queste ragioni sono contrario all'impostazione del disegno di legge, pur riconoscendo il giusto motivo che animava il proponente nella sua visione iniziale.

Avrei una proposta subordinata, che sconvolge praticamente tutto il provvedimento in esame. Si tratta di dire in chiare lettere che non possono fruire delle disposizioni della presente legge gli insegnanti attualmente di ruolo: questo ci salvaguarderebbe, almeno, dal movimento continuo nell'ambito della scuola, ci salverebbe dal fatto che, di qui a cinque anni, un insegnante di scuola media, con la cultura e la preparazione per questo tipo di scuola, d'improvviso passi ad un istituto professionale che ha problemi profondamente diversi e che richiede, anche, mentalità e orientamenti profondamente diversi. In altri termini, mi preoccupa della scuola, prima ancora che degli insegnanti.

Noi abbiamo una infinita comprensione per i problemi del personale, ma sono problemi umani anche quelli dei giovani che vengono affidati alla scuola: ebbene, dovendo scegliere tra due problemi umani, opto per il problema dei ragazzi. Io credo che la nostra Commissione dovrebbe difendere prima di tutto e soprattutto la scuola.

S P I G A R O L I . Molto brevemente voglio esprimere il mio orientamento favorevole a questo provvedimento, perchè esso si inquadra in quel sistema di leggi che si riferiscono alla legge n. 831, e cerca di completare gli effetti di questa legge fondamentale per la sistemazione degli insegnanti. Ripensamenti, indubbiamente, possono essere estremamente saggi e prudenti, possono incontrare tutta la nostra comprensione, però, al momento attuale, non si può fare maccluna indietro per qualche aspetto particolare, creando delle situazioni di ingiustizia.

Qui ritengo che il discorso del collega Donati non sia accettabile, proprio sul piano di una realizzazione equa di quanto stabilito dalla legge n. 831. Effettivamente questa legge non ha avuto possibilità di attuazione in questo settore, che ha subito trasformazioni rispetto agli ordinamenti ai quali si riferiva la legge stessa. Desidero, però, fare presente qualche altro particolare, perchè è bene che le decisioni si prendano con consapevolezza.

E vero, sì, che le insegnanti di ruolo delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili sono insegnanti di ruolo di istituti tecnici; però di queste insegnanti delle scuole trasformate in istituti tecnici femminili hanno superato il colloquio soltanto quelle che avevano riportato una votazione di sette decimi.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Queste di cui si parla hanno riportato i sette decimi.

S P I G A R O L I . Allora su questo punto siamo d'accordo; però vorrei che fosse bene accertato. Vorrei che si controllasse cioè che le insegnanti delle scuole di magistero professionali per la donna e delle

scuole professionali femminili, trasformate in istituti tecnici femminili, prima di diventare di ruolo abbiano subito un colloquio. Se questo corrisponde a verità, la mia obiezione cade.

L'altro problema, più importante per me, è quello degli istituti tecnici professionali; e a questo proposito vorrei proprio che il Governo chiarisse bene, se è favorevole a questi provvedimenti, in che modo intende praticamente dare attuazione alla corrispondenza che verrebbe qui stabilita fra le cattedre delle scuole tecniche e le cattedre degli istituti professionali. Perchè attualmente questi istituti professionali hanno una loro configurazione particolare per la quale, praticamente, non hanno cattedre di ruolo, per cui non si possono fare concorsi. Essi sono sorti attraverso l'interpretazione di un certo decreto. Si sono fatte delle cose egregie, indubbiamente, per poter dar vita a questa nuova scuola; però, in realtà, questa scuola è rimasta sempre in una situazione particolare, per la quale, effettivamente, non è possibile fare i concorsi e non è stato possibile istituire ruoli organici.

Ora desidererei sapere proprio quale significato ha questa corrispondenza che viene fissata dalla nuova legge: se ha un significato, diciamo, puramente teorico, in virtù del quale si stabilisce un principio che poi verrà attuato in prosieguo di tempo, quando sarà data una struttura definitiva a queste scuole, ossia quando sarà fatta quella famosa riforma che da tempo attendiamo (e che speriamo possa quanto prima dare alle scuole stesse una configurazione precisa che valga a normalizzarne la situazione); oppure se il Governo intende proprio, in virtù di questo principio, attuare subito, nell'ambito di queste scuole, dei ruoli organici normali che possano consentire a queste insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, per le scuole professionali femminili, di passare immediatamente nei ruoli degli istituti tecnici femminili.

Vorrei poi far presente che, a mio avviso, non solamente l'articolo 16 della legge n. 831 dovrebbe essere applicato per questo gruppo di insegnanti che fanno parte delle gra-

duatorie del concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole professionali femminili, ma anche l'articolo 11. Non so perchè non s'intende applicare anche questo articolo, mettendo a disposizione delle insegnanti tutte le cattedre disponibili fino a questo momento, non soltanto il quarto di esse. Per tutti gli altri tipi di cattedre si è applicato prima l'articolo 11, poi l'articolo 16. Infatti si sono messe a disposizione tutte le cattedre, poi, per gli anni successivi, il quarto di quelle disponibili, ogni anno.

Per amor di giustizia ritengo che si debba senz'altro tener presente questa opportunità, e se il senatore Baldini ha presentato un emendamento in questo senso, esso potrebbe senz'altro essere accettato.

R O M A N O . Desidero dare l'adesione del gruppo comunista al disegno di legge nel testo emendato dal senatore Moneti, e dichiaro che questa nostra adesione è suffragata anche dal giudizio che la Commissione di indagine ebbe ad esprimere a proposito dei problemi del personale e della loro sistemazione. In effetti la Commissione di indagine partiva da un esame fortemente critico della situazione del personale insegnante delle varie scuole, ribadendo il principio in base al quale questo personale doveva ottenere una sistemazione definitiva, non solamente nell'interesse delle insegnanti, ma soprattutto nell'interesse della scuola e della comunità.

Per quanto riguarda, poi, la giusta collocazione delle insegnanti delle scuole tecniche, noi dobbiamo avere una visione del problema fortemente critica rispetto all'impostazione che ad esso è stata data negli anni passati, e precisamente nel periodo fascista, quando fu creato questo tipo di scuola. In sostanza, la sottovalutazione delle insegnanti di materie tecniche e professionali portava a dare alle insegnanti delle scuole tecniche una qualifica di ruolo B, inferiore quindi alla qualifica che veniva data al grado corrispondente dell'istruzione classica, cioè il ginnasio superiore, i cui insegnanti ottenevano la qualifica di ruolo A, e una abilitazione che era valida per qualsiasi insegnamento e per

qualsiasi tipo di scuola. Se noi andiamo a guardare i programmi dei concorsi degli insegnanti di scuole tecniche, noi troviamo che questi programmi non differiscono quasi affatto dal programma analogo, per le stesse materie, che viene presentato per il ginnasio superiore; per cui non riesco a comprendere per quale motivo debbano ritenersi abilitati o idonei a qualsiasi insegnamento gli insegnanti del vecchio ginnasio superiore, ed invece gli insegnanti delle scuole tecniche, che pure hanno sostenuto prove analoghe debbano avere un'altra valutazione. E mi pare che questa distinzione rimanga anche in questo disegno di legge, quando noi immettiamo le insegnanti delle scuole tecniche esclusivamente nell'insegnamento presso gli istituti professionali, o presso gli istituti tecnici femminili; e non abbiamo il coraggio, invece, di dire che le graduatorie delle scuole tecniche possono essere ritenute valide per gli insegnamenti negli istituti tecnici e negli istituti professionali contemporaneamente.

Comunque, nonostante questi limiti, il disegno di legge risolve il problema, cioè quello di dare una sistemazione a insegnanti che, nell'ambito delle graduatorie della legge n. 831, non hanno trovato possibilità di essere sistemate, non per loro colpa, ma perchè, nel frattempo, la scuola si è trasformata.

E, per concludere, ripeto quello che ho detto ieri in sede referente; che cioè il Governo, quando ha presentato il disegno di legge per la creazione di istituti tecnici per segretari di azienda e corrispondenti in lingue estere, prevedeva appunto non la trasformazione, ma l'inserimento di queste due sezioni negli istituti tecnici femminili, in modo che potesse costituire, questo, un passo avanti per la trasformazione di detti istituti.

Io credo che il problema, che dovremmo comunque affrontare di qui a qualche anno, convenga affrontarlo adesso, dichiarando che è possibile il passaggio di questi insegnanti negli istituti tecnici femminili, negli istituti per segretari di azienda e corrispondenti in lingue estere, oppure, se volete — ed io sarei favorevole — negli istituti tecnici, pura-

mente e semplicemente, e in quelli professionali. Così risolveremo il problema e colmeremo un vuoto della legislazione passata, che riconosceva l'abilitazione o l'idoneità degli istituti tecnici esclusivamente per l'insegnamento nelle scuole secondarie inferiori.

Fatte queste precisazioni, ritengo che, se nell'ambito della scuola oggi si vengono ad operare determinati spostamenti, questo si risolve sempre nell'interesse della scuola: se noi consentiamo a una massa di giovani insegnanti, i quali hanno dato prova di sé, il passaggio dalla scuola secondaria inferiore — nella quale hanno trovato provvisoria collocazione — alla scuola secondaria superiore, io credo che facciamo opera meritoria nei confronti di quest'ultima, i cui ruoli rischiano di rimanere sforniti. Ovviamente ci saranno le preoccupazioni delle famiglie, ragioni di pigrizia eccetera, che nel corso dei prossimi anni porteranno questi insegnanti — già di ruolo — a rifiutarsi di partecipare ai concorsi che saranno banditi, per cui ritengo che se noi nell'ambito della legge n. 831, e senza modificare i criteri di quella legge, permettiamo il passaggio di insegnanti dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore, operiamo in maniera meritoria proprio nei confronti della scuola secondaria superiore. Naturalmente questo porta ad un rifiuto nei riguardi dell'emendamento prospettato dal collega Donati, in base al quale gli insegnanti entrati in ruolo in seguito alla legge n. 831 non potrebbero fruire delle disposizioni previste dal provvedimento che stiamo discutendo. L'accettazione di tale emendamento comporterebbe non soltanto una ingiustizia nei confronti di questi insegnanti, ma anche un danno per la scuola secondaria superiore, le cui cattedre, secondo la proposta del senatore Moneti, potrebbero essere affidate a personale qualificato che abbia superato i concorsi, anzichè a giovani appena laureati o addirittura studenti.

Per questi motivi aderiamo al disegno di legge: se ci saranno degli emendamenti, saremo pienamente favorevoli a quelli che estenderanno le graduatorie agli istituti tecnico-professionali.

MORABITO. Sono apprezzabili le perplessità e i dubbi manifestati dal collega Donati circa la posizione che si fa assumere ai vincitori del concorso e agli abilitati e agli idonei, a dispetto, quasi, dei vincitori stessi, condannati quindi a rimanere nella scuola media. L'osservazione del collega Donati mette in luce proprio le discrasie prodotte dalla legge n. 831, ma noi dobbiamo, nell'interesse della scuola, preoccuparci di quanto è stato esposto dal senatore Romano e cioè del fatto che si affidano cattedre di scuole superiori a semplici laureati, anzi, a volte, addirittura a degli studenti che danneggiano la scuola e se stessi, perchè,allettati dalla posizione che vengono ad assumere, trascurano gli studi e danneggiano la loro carriera: la scuola ne soffre così nel presente e nel futuro.

Non posso condividere la tesi del senatore Donati, di opposizione al disegno di legge, perchè il rimedio, da lui proposto, sarebbe peggiore del male. Devo poi osservare che queste discriminazioni non sono nuove, anche perchè noi abbiamo approvato un disegno di legge per l'immissione, nei ruoli della scuola media, degli abilitati e abbiamo accantonato il disegno di legge proposto dallo stesso senatore Bellisario per la sistemazione degli abilitati nella scuola secondaria superiore. Anche quella è una ingiustizia che dovremo affrontare. D'altronde, se dovessimo enumerare tutte le ingiustizie che vengono commesse in questo campo, non potremmo dimenticare quell'altro provvedimento per i presidi idonei e abilitati che da tanto tempo attende l'approvazione.

BELLISARIO, *relatore*. Lo sta discutendo la Camera.

MORABITO. Speriamo che possa approvarlo.

Per questi motivi voteremo a favore di questo disegno di legge che, per lo meno, garantisce alla scuola personale di valore.

BELLISARIO, *relatore*. La maggior parte delle osservazioni che sono state fatte, in particolare dai senatori Spigaroli, Morabito e Romano, trovano consenziente

anche me, tranne qualche punto cui accennerò. Naturalmente non posso essere d'accordo con le argomentazioni addotte dal senatore Donati. Circa il suo primo argomento — mi pare che la prima cosa che il collega ha detto si riferisca alla crisi degli istituti tecnici femminili, e, quindi, all'aggravarsi della crisi stessa per l'immissione di questo personale — vorrei fargli notare...

DONATI. Non « aggravarsi della crisi »; ho detto: andiamo a creare personale di ruolo che dovremo poi preoccuparci di sistemare altrove.

BELLISARIO, *relatore*. Io vorrei soltanto far notare che questo argomento potrebbe facilmente capovolgarsi. Cioè, proprio avendo di fronte questa prospettiva, dobbiamo preoccuparci ancora di più di questo personale, che potrebbe rimanere per molti anni senza alcuna sistemazione.

Ora, la maggior parte dei temi toccati dal senatore Donati nel suo intervento si riferiscono a questioni di fondo di tutto l'organismo scolastico. Egli, in sostanza, fa una critica alla legge n. 831, e il senso della critica è questo: perchè, ai difetti della legge n. 831, dobbiamo aggiungerne altri?

Ora, è facile — vorrei dire al collega Donati — rilevare i difetti della legge n. 831. Non dimentichiamoci, però, che quella legge l'abbiamo approvata tutti, e con entusiasmo, e che essa ha rappresentato il primo strumento per una soluzione dei problemi del personale insegnante. È chiaro che vi sono delle lacune, d'altra parte inevitabili data la situazione caotica del personale, ed è chiaro anche che il problema va risolto. Per questo si è istituita una Commissione d'indagine, sono state elaborate delle relazioni, si è predisposto il piano della scuola, la cui attuazione si è dovuta purtroppo rimandare, data la scorrevolezza nella applicazione dei programmi del Governo. Tutto questo si è fatto perchè si vuole giungere ad una soluzione di fondo dei vari problemi, tra i quali ci sono anche quelli esposti con tanta competenza e tanta convinzione dal collega Donati.

Io pregherei, quindi, il senatore Donati di recedere dal suo atteggiamento. Le cose che egli ha dette sono giuste, ma toccano questioni così importanti da sembrare in certo senso sproporzionate rispetto al piccolo disegno di legge che stiamo esaminando. Io so che egli, con la stessa obiettività e con la stessa lealtà con cui sostiene le sue tesi, è pronto ad accettare le considerazioni degli altri. Per cui lo pregherei, ripeto, vivamente, di non insistere nel suo atteggiamento drastico e di riservare le sue valide argomentazioni per occasioni più importanti e più impegnative di questa.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Spigaroli, mi pare che l'argomento più interessante sia quello relativo alla corrispondenza delle cattedre.

Ora, vi è uno schema di disegno di legge approntato dal Ministro della pubblica istruzione, che prevede una serie di norme per risolvere questo problema. Rimane però il fatto che per la trasformazione, avvenuta in forza di decreti, delle diverse scuole tecniche in istituti professionali, sia il personale direttivo che il personale insegnante di ruolo delle scuole tecniche è stato inquadrato nei ruoli della scuola professionale. Per quali cattedre? Per le cattedre che fino ad ora, proprio per la configurazione che si è data ai diversi istituti professionali, hanno trovato una corrispondenza con quelle della cessata scuola tecnica.

Pertanto, la mia risposta al collega Spigaroli su questo punto non può essere del tutto soddisfacente, in quanto esiste ancora qualche caso di non corrispondenza. A questa situazione si potrà rimediare soltanto con la legge di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Romano, io sono d'accordo quasi su tutte.

In particolare, la sua proposta di consentire il passaggio degli insegnanti, cui il provvedimento si riferisce, a tutti gli istituti tecnici e professionali, mi sembra non sia fuor di luogo. La proposta trova collocazione nel discorso che stiamo facendo. Però debbo ripetere qui le stesse osservazioni che ho fatto per il collega Donati. Cioè,

noi potremmo a cuor leggero, con serenità prevedere questa estensione, se sapessimo quale sorte avranno gli istituti tecnici e professionali. Ma questo potremo saperlo solo in sede di riforma. Il disegno di legge in esame è un provvedimento parziale, uno dei tanti provvedimenti parziali che non si vorrebbero presentare, ma che si è costretti a presentare per risolvere situazioni di emergenza che si vengono a creare nel mondo della scuola. Poichè qui si parla soltanto delle scuole di magistero professionali per la donna e delle scuole professionali femminili e poichè fino ad oggi l'istituto corrispondente a queste scuole è soltanto l'istituto tecnico femminile, lasciamo per ora impregiudicata la questione relativa alla possibilità di passaggio nei ruoli di tutti gli altri tipi di istituti tecnici per esaminarla quando sarà discussa in Parlamento la legge di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

Le osservazioni fatte dal senatore Morabito mi trovano consenziente. Anche io ho sollecitato di recente (ma la questione non riguarda il disegno di legge in esame) il sottosegretario Magri perchè venga ripreso in esame il disegno di legge n. 974. Egli mi ha assicurato che questo si farà e che l'ultimo ritardo è stato dovuto alla malattia del Ministro, che lo aveva messo nell'impossibilità di dare un'ultima risposta alle osservazioni fatte in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Ma credo che sia pure importante sapere come la Camera si regolerà per il primo disegno di legge, il nostro n. 645, relativo al personale insegnante della scuola media.

B E L L I S A R I O , relatore. Rispondo subito: mi hanno detto i colleghi della Camera che se noi approvassimo subito il disegno di legge n. 974, molte delle difficoltà che sono sorte per l'altro disegno di legge sarebbero risolte; ma ormai se ne dovrà parlare in autunno.

Non so se le mie risposte siano state soddisfacenti per i colleghi che hanno partecipato alla discussione; comunque io ripro-

pongo all'approvazione della Commissione il nuovo testo presentato dal senatore Moneti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio il relatore che ha già alleggerito di molto il mio compito, in quanto ha ri-posto e chiarito alcuni punti. Dico poi al senatore Donati, come ho già detto ieri in sede referente, che le sue osservazioni sono non solo legittime, ma anche ragionevoli sotto certi punti di vista, però suppongono, come ha già detto il senatore Bellisario, una critica di fondo della legge numero 831, perchè noi non facciamo che applicare questa legge.

Un altro punto è quello relativo alla situazione in cui si vengono a trovare gli insegnanti che non hanno beneficiato della legge n. 831, in quanto già in posizione di ruolo. Questo accade in molti altri casi: ad esempio, un insegnante che ha fatto un concorso di ruolo, l'ha dovuto ripetere tante volte e poi è entrato finalmente in ruolo, nei confronti di un altro insegnante che entra con una semplice idoneità, può ritenersi meno favorito. Ma questo accade tutte le volte che si cambia sistema.

Sono, poi, in debito di una risposta al senatore Romano sul numero delle cattedre che possono essere messe a disposizione. Le dico con tutta semplicità, senatore Romano, che non ho fatto in tempo ad avere una risposta a quanto lei mi ha chiesto ieri mattina. Così pure, circa il problema che era già stato sollevato ieri dal senatore Spigaroli, cioè quello della corrispondenza delle cattedre, e circa le intenzioni del Governo su questi posti di ruolo negli istituti professionali, mi pare abbia già risposto l'onorevole relatore. Ci sono altri casi di insegnanti di ruolo negli istituti professionali che non sono ancora nella pianta organica secondo la nuova legge, in quanto questa si deve ancora fare; però vengono considerati alla stessa maniera degli insegnanti degli istituti professionali. Debbo dire che il Governo è favorevole alla applicazione della legge numero 831 in questi casi, ma non in altri casi. Qui si tratta di graduatorie che debbono

essere fatte a norma della legge n. 831, però non si devono fare estensioni appunto per non provocare un allargamento indefinito della legge n. 831 a nuovi casi.

Quindi io prego la Commissione di attenersi al nuovo testo del senatore Moneti senza estensioni alle quali mi dovrei dichiarare non favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura nel nuovo testo elaborato dallo stesso primo presentatore senatore Moneti.

Art. 1.

Le graduatorie, formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le cattedre delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili sono valide per il conferimento di cattedre negli istituti tecnici femminili.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie per le scuole di magistero professionale per la donna avranno la precedenza nella nomina.

Le graduatorie, formate per le cattedre delle scuole tecniche, sono valide per il conferimento di cattedre negli Istituti professionali.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui ai precedenti commi vengono assunti in ruolo, a domanda, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 luglio 1956, n. 782 e successive integrazioni e modificazioni e nei limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, numero 831.

Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto è autorizzato a determinare la corrispondenza tra le cattedre degli Istituti tecnici femminili e quelle delle soppresse scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili, nonchè per le cattedre degli istituti professionali e quelle delle soppresse scuole tecniche.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Romano, Ariella Farneti e Grana-

ta un emendamento al primo comma tendente a sopprimere alla fine del comma stesso la parola « femminili ».

In relazione a questo emendamento gli stessi senatori hanno proposto un emendamento al successivo terzo comma tendente a sostituire alle parole « cattedre negli istituti professionali » le altre: « cattedre negli istituti professionali e negli istituti tecnici ».

Gli stessi senatori, infine, propongono di sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « per le cattedre degli istituti professionali e quelle delle sopresse scuole tecniche », con le altre: « per le cattedre degli istituti professionali e degli istituti tecnici ».

R O M A N O . Vorrei ribadire i principi che ispirano gli emendamenti da me presentati.

In passato ci fu una sottovalutazione degli studi tecnico-professionali: vogliamo oggi conservare la stessa sottovalutazione? Infatti se noi stabiliamo certe condizioni per gli insegnanti negli istituti tecnici, e condizioni diverse invece per gli insegnanti negli istituti professionali, vuol dire che sottovalutiamo l'istituto professionale nei confronti dell'istituto tecnico. Ritengo necessario perciò, anche per una definizione completa del problema nelle prospettive future, consentire l'accesso di questi insegnanti agli istituti tecnici o ai professionali, indifferentemente.

B O S C O . Questo significa anticipare la riforma.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma queste graduatorie devono servire per le scuole passate, non per quelle a venire, altrimenti si verrebbero a togliere dei posti ad altri!

R O M A N O . Questo è l'unico discorso che mi convince: non vogliamo operare delle modificazioni nell'ambito della legge numero 831, per non aprire altre maglie. Su questo sono d'accordo, per cui ritiro i miei emendamenti.

P R E S I D E N T E . Ricordo che, sempre all'articolo 1, è stato presentato dal senatore Donati il seguente emendamento aggiuntivo: « Gli insegnanti che hanno accettato dei posti di insegnante di ruolo in sede di applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, non possono fruire delle disposizioni della presente legge ».

B E L L I S A R I O , *relatore*. Credo di avere sufficientemente dimostrato l'inaccettabilità di questa proposta.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per le ragioni illustrate prima, il Governo non può accettare tale emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Donati.

(*Non è approvato*).

Ritengo che prima di votare l'articolo 1 sia opportuno esaminare anche il successivo articolo 2 e l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Baldini.

Do lettura dell'articolo e degli emendamenti.

Art. 2.

Le norme, di cui al precedente articolo, si applicano altresì agli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nei limiti stabiliti dal 4° comma dello stesso articolo 22.

Dopo l'articolo 2 il senatore Baldini propone di inserire un articolo 3 del seguente tenore: « Nella prima applicazione della presente legge agli insegnanti di cui ai precedenti articoli vengono assegnati i posti disponibili alla data di entrata in vigore della medesima ».

B A L D I N I . Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo dovrebbe diventare una norma transitoria.

Studiando la legge 28 luglio 1961, n. 831, e in particolare i commi primo e secondo dell'articolo 9, notiamo che l'insegnante proveniente dal vecchio magistero o dalla vecchia scuola professionale passa al nuovo istituto tecnico femminile; però la norma prevede anche che il personale non di ruolo debba restare temporaneamente a prestare servizio nell'istituto tecnico femminile in attesa del passaggio. Dal 1956 ad oggi, molti insegnanti sono rimasti in attesa di questo provvedimento; dal 1961, anno di entrata in vigore della legge n. 831, ad oggi, sono passati quattro anni, per cui la mia proposta tende a far sì che a quegli insegnanti vengano assegnati i posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge in esame.

R O M A N O . Allora all'istituto professionale non andrebbe nessuno, perchè lì non c'è nessun posto disponibile!

B A L D I N I . Nell'articolo 16 della legge n. 831, è prevista la riserva di un quarto.

Ora, io propongo che, nella prima applicazione della legge oggi in discussione, agli insegnanti interessati vengano assegnati i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore. Mi pare che in questo modo si possa recuperare il tempo perduto in questi quattro anni.

D O N A T I . La proposta del senatore Baldini è, secondo me, molto pericolosa. Non è esatto, intanto, che negli istituti professionali non esistano posti in organico. Ogni decreto istitutivo fissa per l'istituto professionale alcuni posti in organico, anche se in proporzione minima rispetto ai posti effettivi. Ora, che cosa accadrebbe se si approvasse la proposta del collega Baldini? Che ci troveremo ad avere il personale prima ancora che la scuola sia regolarmente istituita. A parte la questione della corrispondenza (la corrispondenza molto spesso è soltanto per una materia rispetto ad un gruppo di due o tre, ed è corrispondenza per modo di dire, perchè ciascun istituto ha un'impostazione profondamente diversa da quella degli altri), a me pare che approvando questo emendamento si andrebbe a

sconvolgere una situazione prima ancora di averla affrontata nel suo complesso.

Quindi, mi pare che proprio il richiamo all'articolo 11 sia fuor di luogo rispetto anche allo stesso spirito con cui era stato concepito il provvedimento.

S P I G A R O L I . Vorrei osservare che con i decreti vengono stabiliti dei posti di organico *sui generis*. ...

B E L L I S A R I O , *relatore*. Si tratta di posti di ruolo in cui il personale viene inquadrato. Poi l'organico si stabilisce con la legge.

S P I G A R O L I . Sono posti che non si possono riferire a nessuna delle tabelle di concorso attualmente esistenti. Ad un certo momento, per motivi di ordine pratico il personale insegnante di certi istituti tecnici trasformati in istituti professionali è passato nei ruoli degli istituti professionali, senza però che vi fosse una esatta corrispondenza delle cattedre. Ora, noi potremmo trovarci di fronte a delle difficoltà, nel senso che nell'ambito degli istituti professionali non potremmo definire con precisione quanti posti sono disponibili.

Il criterio che dobbiamo usare per stabilire quali sono i posti disponibili negli istituti professionali da assegnare ai vincitori delle cattedre di cui alla legge n. 831, quale deve essere? Posti disponibili sono tutti quelli che, di fatto, esistono attualmente o solamente quelli che le tabelle riguardanti i posti dei vari istituti professionali assegnati agli istituti stessi?

Questo è il problema che dobbiamo affrontare in relazione all'emendamento proposto dal senatore Baldini. Invece questo problema non esiste per gli istituti tecnici femminili, perchè questi istituti sono sorti con una definizione precisa del tipo di cattedre ad essi assegnate, per queste cattedre esistono delle tabelle, esistono delle indicazioni precise in ordine ai concorsi. L'unica difficoltà è questa; se noi la superiamo non vedo perchè dobbiamo negare a questi insegnanti il beneficio che è stato concesso a tutti gli altri. È un problema di

quantità, non di qualità; e non è esatto dire che queste scuole si troveranno, a un certo momento, con un personale già assegnato, senza che ne sia stata definitivamente configurata la natura. Il personale che viene assegnato è estremamente esiguo rispetto alla quantità di personale insegnante di cui devono disporre questi istituti.

Ecco perchè ritengo che non sia accettabile l'osservazione che con l'emendamento Baldini verremmo a preconstituire una situazione per quanto riguarda insegnanti di ruolo presso scuole che ancora non hanno un loro ordinamento definitivo.

Io sono quindi favorevole all'emendamento Baldini.

BELLISARIO, *relatore*. Io sono fondamentalmente favorevole all'emendamento Baldini, e il motivo è essenzialmente questo: noi abbiamo detto che non vogliamo derogare dalla legge n. 831. Ora effettivamente l'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, prevede in sostanza ciò che l'emendamento Baldini propone.

DONATI. Ma allora tutti gli altri insegnanti dovrebbero pretendere tutti i posti disponibili nel 1965.

BELLISARIO, *relatore*. L'osservazione fatta dal senatore Donati riguarda il numero dei posti; il numero dei posti disponibili nel 1965 non è quello del 1961.

DONATI. Il concetto è questo: il reperimento deve essere fatto nel 1961; se andiamo a farlo nel 1965, si dovrebbe riconoscere lo stesso diritto a tutti gli altri.

ROMANO. Oggi ci sono meno cattedre perchè la maggior parte sono state occupate per effetto della legge n. 831.

SPIGAROLI. L'osservazione del senatore Donati potrebbe essere valida in questo senso: se nel 1961 esisteva un numero di cattedre inferiore a quello che esiste attualmente, indubbiamente questo personale otterrà un beneficio maggiore.

Se invece il numero delle cattedre è rimasto identico, come io credo che sia, per-

chè gli istituti tecnici femminili non sono aumentati e nemmeno gli istituti professionali, il discorso non vale. Ad ogni modo, anche ammettendo che ci sia stato un aumento, ci sarebbe una compensazione, in quanto questo personale non ha beneficiato del 25 per cento dal 1961 ad oggi.

BELLISARIO, *relatore*. Vorrei fare una proposta che penso possa essere accettata da tutti. Invece dell'emendamento aggiuntivo, io proporrei una diversa formulazione dell'ultima parte del quarto comma dell'articolo 1. E cioè, anzichè dire: « nei limiti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 16, eccetera », si potrebbe dire « secondo le norme e nei limiti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa formulazione mi pare accettabile.

È vero che il numero delle cattedre potrebbe essere maggiore oggi rispetto al 1961, però questo personale potrebbe sempre accusare un motivo di disparità, cioè che gli altri sono stati sistemati quattro anni prima. E poi c'è la questione del quarto dei posti. Quindi, modificando il comma secondo la proposta del relatore, ci si attarrebbe al criterio della non estensione.

BALDINI. Accetto anche io la proposta del relatore e ritiro il mio emendamento.

BELLISARIO, *relatore*. Devo far presente che anche l'articolo 2 andrebbe modificato nello stesso senso.

PRESIDENTE. In conclusione, l'articolo 1 risulterebbe così formulato:

Art. 1.

Le graduatorie, formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, per le cattedre delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili sono valide per il conferimento di cattedre negli istituti tecnici femminili.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie per le scuole di magistero professionale per

la donna avranno la precedenza nella nomina.

Le graduatorie, formate per le cattedre delle scuole tecniche, sono valide per il conferimento di cattedre negli istituti professionali.

Gli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui ai precedenti commi vengono assunti in ruolo, a domanda, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 luglio 1956, n. 782 e successive integrazioni e modificazioni e secondo le norme e nei limiti stabiliti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto è autorizzato a determinare la corrispondenza tra le cattedre degli istituti tecnici femminili e quelle delle sopresse scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole professionali femminili, nonché tra le cattedre degli istituti professionali e quelle delle sopresse scuole tecniche.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

L'articolo 2 risulterebbe così formulato:

Art. 2.

Le norme, di cui al precedente articolo, si applicano altresì agli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie formate ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831.

D O N A T I . Le nomine saranno retrodatate o no? Qui andiamo incontro ad una serie di difficoltà amministrative.

S P I G A R O L I . Penso sarebbe opportuno precisare che la nomina in ruolo non ha effetti retroattivi.

Si potrebbe dire: « L'anzianità dell'assunzione in ruolo delle insegnanti, di cui ai precedenti articoli, decorrerà dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

D O N A T I . Direi piuttosto: « La nomina in ruolo non dà diritto al riconoscimento di alcuna anzianità ».

B A L D I N I . Io credo che non ci sia bisogno di una norma del genere, perchè s'intende che la legge produce i suoi effetti dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura di un ordine del giorno proposto dai senatori Baldini, Bellisario e Russo: « Il Senato, mentre approva il disegno di legge n. 415, considerato che non è stato possibile prendere in considerazione, in questa occasione, la posizione delle insegnanti tecnico-pratiche per non modificare la legge n. 831, invita il Governo a prendere in esame con sollecitudine la situazione di queste insegnanti che hanno molti anni di insegnamento e non hanno avuto la possibilità di acquistare i titoli previsti dal capo III della legge n. 831, perchè non sono stati mai banditi i concorsi riguardanti le loro materie di insegnamento ».

Il Governo lo può accettare?

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla votazione sul complesso del disegno di legge.

D O N A T I . Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari